




INDICE

1. FONTE NORMATIVA	2
2. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA	2
3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE	2
4. DESTINATARIO E SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	2
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	3
7. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	4
8. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	5
9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE	5
10. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	6
11. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE	6

	FRANCESCON O.P. Soc. Agr. soc. Cons. a R.L. Via Retenago n.13 46040 - Rodigo (MN) P.IVA 02107280204	PROCEDURA 3.4 <i>Segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità</i>	PAG. 2/7 REV 00
---	---	---	--------------------

1. FONTE NORMATIVA

L'art. 54 bis¹, D.Lgs. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51 della legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) introduce nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito e di irregolarità, nota nei paesi anglosassoni come Whistleblowing.

Con l'espressione Whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. La segnalazione (Whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La ratio della norma è dunque quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

A tal fine, la norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali:

- la tutela dell'anonimato;
- la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

2. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del Whistleblower (di seguito nominato Segnalatore) che segnala illeciti.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al Segnalatore chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dall'azienda.


3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

Possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite e di irregolarità le seguenti categorie di soggetti:

- I dipendenti della Francescon O.P. Soc. Agr. Soc. Cons. a R.L.;
- I dipendenti delle aziende associate alla Francescon O.P.;
- I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Francescon O.P. e delle aziende associate.

4. DESTINATARIO E SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere indirizzate, con le modalità di seguito specificate, direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'azienda (in seguito definito RPCT). Le segnalazioni inviate dal personale al proprio superiore, nonché quelle pervenute per errore ad un qualsiasi altro dipendente, devono essere immediatamente trasmesse al RPCT, adottando tutte le cautele del caso per garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione.

	FRANCESCON O.P. Soc. Agr. soc. Cons. a. R.L. Via Retenago n.13 46040 - Rodigo (MN) P.IVA 02107280204	PROCEDURA 3.4 <i>Segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità</i>	PAG. 3/7 REV 00
---	--	---	--------------------

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza una potenziale violazione della sicurezza, dell'integrità, della qualità e della conformità legislativa dei prodotti.

La segnalazione può riguardare:

- violazione delle buone pratiche di comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine delle Francescon O.P. e delle aziende associate;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio a clienti, fornitori, soci, dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Francescon O.P. e/o alle aziende associate;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Francescon O.P. e/o alle aziende associate.

La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.


6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. E' indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni che:

- riguardano fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di lavoro della Francescon O.P.;
- riguardano esclusivamente lamentele di carattere personale;
- sono fondate su meri sospetti o voci.

	FRANCESCON O.P. Soc. Agr. soc. Cons. a. R.L. Via Retenago n.13 46040 - Rodigo (MN) P.IVA 02107280204	PROCEDURA 3.4 <i>Segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità</i>	PAG. 4/7 REV 00
---	--	---	--------------------

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità di seguito precisate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il Segnalatore che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

7. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La Francescon O.P. mette a disposizione dei propri collaboratori un apposito modulo il cui utilizzo rende più agevole effettuare una segnalazione rispondente ai requisiti della presente procedura. Sia il modulo (MODQ 3.4-01 "Segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità") che la presente procedura (PRQ 3.4 "Segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità") sono reperibili su internet, direttamente dal sito web aziendale www.francesconmelons.com nella sezione "AZIENDA - SOCIETA' TRASPARENTE".

Qualora il Segnalante non intenda avvalersi del modello predisposto dall'azienda, la sua segnalazione potrà comunque essere presa in carico, sempre che non rientri fra i casi di esclusione di cui al precedente punto.

La segnalazione deve essere in ogni caso sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento del Segnalante, in quanto le varie forme di tutela previste in materia di Whistleblowing possono essere accordate unicamente a soggetti individuabili e riconoscibili.


La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del RPCT segnalazionifrancescon@gmail.com, accessibile soltanto dal RPCT. L'identità del Segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantirà la riservatezza. Qualora il dipendente faccia uso della propria casella di posta elettronica aziendale ai fini dell'invio della segnalazione, la medesima non dovrà essere accompagnata da alcun documento di riconoscimento;
- a mezzo del servizio postale. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" e deve essere inviata al seguente indirizzo:

Spett.le Dott. SCHIROLI SERGIO
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
Strada Pedrocca, 1
46010 – Curtatone (MN)

- in alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il Segnalante ha altresì facoltà di effettuarla in forma orale, mediante dichiarazione rilasciata in presenza del RPCT. In tal caso, della dichiarazione verrà redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del Segnalante.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, identifica il Segnalante in base all'identità, la qualifica e il ruolo e separa immediatamente tali dati identificativi dal contenuto della segnalazione, attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi. In tal modo sarà possibile verificare la fondatezza della segnalazione in modalità anonima e, solo nei casi in cui sia

	FRANCESCON O.P. Soc. Agr. soc. Cons. a. R.L. Via Retenago n.13 46040 - Rodigo (MN) P.IVA 02107280204	PROCEDURA 3.4 <i>Segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità</i>	PAG. 5/7 REV 00
---	--	---	--------------------

strettamente necessario, rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del Segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT, il Segnalante invia la segnalazione all'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), utilizzando l'apposito modulo presente sul sito dell'Autorità, alla casella di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it.

8. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il RPCT può avvalersi della collaborazione e del supporto di tutte le figure aziendali utili alla verifica della fondatezza della segnalazione. Questi ultimi sono soggetti tutti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il RPCT. All'occorrenza, il RPCT può avvalersi della collaborazione anche di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui ad esempio Direzione Provinciale del Lavoro, Arma dei Carabinieri, ATS Valpadana, Associazioni di Categoria, ecc...).

Il Segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, inviando una richiesta via e-mail alla casella di posta elettronica RPCT segnalazionifrancescon@gmail.com.

Entro un termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

- a dare comunicazione del fatto segnalato, evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza, all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti aziendali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso;
- all'inoltro della segnalazione all'Autorità Competente;
- all'archiviazione della segnalazione, qualora la medesima si rivelasse infondata.


Il RPCT provvede, inoltre, a dare notizia dell'esito del procedimento al Segnalante che abbia indicato almeno un recapito e utilizza, inoltre, il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche societarie in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. A tal fine, il RPCT, in caso di non manifesta ed evidente infondatezza, può predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Si riportano di seguito le forme di tutela del Segnalante previste a livello normativo (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001):

- Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante e sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle

	FRANCESCON O.P. Soc. Agr. soc. Cons. a. R.L. Via Retenago n.13 46040 - Rodigo (MN) P.IVA 02107280204	PROCEDURA 3.4 <i>Segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità</i>	PAG. 6/7 REV 00
---	--	---	--------------------

disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

- Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante.

Ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing, il Segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT. Quest'ultimo, valutata la sussistenza degli elementi, decide tempestivamente in ordine all'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del Segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dallo stesso.

10. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE


Come espressamente previsto dall'articolo 54 bis, comma 9, del D. Lgs n. 165/2001, in nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi (anche tramite segnalazione all'ANAC da parte del RPCT), eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'azienda, il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

11. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

La Francescon O.P., oltre a dare la più ampia diffusione al presente documento sia sul proprio sito internet sia in esposizione sulla bacheca esposta presso gli uffici, promuove un'efficace attività di

REDATTO DA: RQ	APPROVATO DA: RD	IN DATA: 01/02/2019
-----------------------	-------------------------	----------------------------

	FRANCESCON O.P. Soc. Agr. soc. Cons. a. R.L. Via Retenago n.13 46040 - Rodigo (MN) P.IVA 02107280204	PROCEDURA 3.4 <i>Segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità</i>	PAG. 7/7 REV 00
---	--	--	--------------------

sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di potenziali violazioni della sicurezza, dell'integrità, della qualità e della conformità legislativa dei prodotti, (illeciti e irregolarità), in particolare nell'ambito dei percorsi formativi sull'etica e sul codice di comportamento di tutti i dipendenti.